



CITTÀ DI SPINEA

PROVINCIA DI VENEZIA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 110 del 20/09/2012

Oggetto: MISURE ORGANIZZATIVE PER L'EFFICIENTE, EFFICACE E TEMPESTIVA ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 72 DEL DPR 445/2000 COME MODIFICATO DALL'ART. 15 DELLA LEGGE183/2011 E APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER I CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

L'anno **duemiladodici** il giorno **venti** del mese di **settembre** alle ore 16:15, nella Sala Giunta del Municipio, regolarmente convocata, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

CHECCHIN SILVANO	SINDACO	PRESENTE
BUSATTA STEFANIA	VICE SINDACO	PRESENTE
SIGNORELLI PIERCARLO	ASSESSORE	PRESENTE
MAINARDI LOREDANA	ASSESSORE	PRESENTE
CHINELLATO GIANPIER	ASSESSORE	PRESENTE
DA LIO RICCARDO	ASSESSORE	PRESENTE
BUIATTI GIANPIETRO	ASSESSORE	PRESENTE
LAZZARO MATTEO	ASSESSORE	PRESENTE

Partecipa alla seduta il Dott. Guido Piras SEGRETARIO GENERALE del Comune di Spinea

Il Sig. Silvano Checchin nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza della Giunta e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

SINDACO

Silvano Checchin

SEGRETARIO GENERALE

Guido Piras

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI**

(artt. 124 -125 D.Lgs.267/2000)

Si certifica che copia della presente Deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 10/12/2012 e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari.

IL MESSO
Gaetano Brugnera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio online del Comune in data 10/12/2012, senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data 21/12/2012.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Piras

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D.P.R. n.445/2000: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" persegue anche la finalità della semplificazione della documentazione amministrativa

EVIDENZIATI del succitato Decreto in modo particolare in relazione alla semplificazione gli artt.:

- 46 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni" con il quale si stabilisce che "sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
 - a) data e il luogo di nascita;
 - b) residenza;
 - c) cittadinanza;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 - f) stato di famiglia;
 - g) esistenza in vita;
 - h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
 - i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
 - l) appartenenza a ordini professionali;
 - m) titolo di studio, esami sostenuti;
 - n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
 - o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
 - p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
 - q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
 - r) stato di disoccupazione;
 - s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
 - t) qualità di studente;
 - u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 - v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 - z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
 - aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (1)
 - bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (2)
 - cc) qualità di vivenza a carico;
 - dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

- 47 "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" con il quale si stabilisce che l'atto di notorietà da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal

VISTO l'art, 15, comma 1, della legge n. 183/2011(cd. Legge di stabilità 2012), il 1° gennaio 2012 che introduce importanti modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, nello specifico l'art. 15. "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse", sancisce che:

- Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 succitati;
- Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";
- Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 72 dpr.445/2000 sostituito dal comma 1 lettera e) dell'art. 15 L.183/2011 sulle responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli, con il quale si dispone:

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;

ACCERTATO che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a richiedere, per i procedimenti di loro competenza, esclusivamente la produzione di autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, pena la violazione dei doveri d'ufficio per il dipendente;

PRESO ATTO inoltre che il succitato art. 72 del DPR 445/2000 impone alle Pubbliche amministrazioni:

- Quando agiscono come **procedenti** l'obbligo di effettuare idonei controlli sulla veridicità dei loro contenuti con le modalità previste dall'art. 71 dpr 445/2000:

"(...) anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2 (..) consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (...)"

- Quando agiscono come **certificanti** l'obbligo di individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e, inoltre, per il tramite dello stesso ufficio individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

CHE con direttiva n. 14 del 22/12/2011 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha formulato alcune indicazioni in merito all'applicazione delle nuove disposizioni evidenziando i seguenti aspetti fondamentali che si riportano integralmente:

- Alla lettera a) "le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati fatti e qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori dei pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 01/01/2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'art. 74, comma 2, lett. A) DEL d.p.r. 445/2000";
- Alla lettera b)" sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione, o ai privati gestori di pubblici servizi"; le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. C-bis del comma 2 dell'art. 74 dpr 445/2000, introdotta dal citato art. 15 l. 183/2011";

- Alla lettera c) "le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare di individuare un ufficio responsabile per tutte le attività indispensabili a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli anche a campione", delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'art.71 dpr 445/2000. L'ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'art. 58 del Codice dell'Amministrazione Digitale, approvato col dlgs 7 marzo 2005 n. 82
- Alla lettera d) "le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio responsabile di cui alla precedente lettera c), devono, individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;
- Alla lettera e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei responsabili dell'omissione.

RITENUTO NECESSARIO prendere atto delle citate disposizioni, delineando soluzioni organizzative per dare la migliore risposta istituzionale al novellato quadro normativo di riferimento, ovvero :

1. Che le certificazioni rilasciate dalle P.A. sono valide ed efficaci solo nei rapporti tra privati;
2. Che sussiste l'obbligo per le PP.AA. di individuare un ufficio responsabile per tutte le attività necessarie a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte di altre Pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi;
3. Che sussiste l'obbligo di dare adeguata pubblicità rispetto alle misure organizzative adottate;
4. Che è necessario formalizzare apposite convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche e gestori di pubblici servizi al fine di garantire progressivamente l'accesso ai dati, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA;

CONSIDERATO che è indispensabile elaborare alcune direttive per consentire l'operatività del nuovo ufficio nel contesto organizzativo del Comune, dando atto che, a partire dal 01/01/2012, tutte le certificazioni anagrafiche rilasciate riportano regolarmente la dicitura di legge;

VISTE le allegate linee guida sui controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive o di atti di notorietà (autocertificazioni), che dovranno essere pubblicate sul sito istituzionale e sul sito intranet del Comune;

CONSIDERATO che gli adempimenti di cui all'art. 72 del dpr. 445/2000, costituiscono materia di competenza polifunzionale ed intersettoriale tale da potersi ricondurre alla mission istituzionale

del Servizio "Sportello Comune" identificandolo come referente unico per lo svolgimento degli adempimenti di cui al citato art. 72;

SPECIFICATO che, per quanto riguarda l'ufficio elettorale, nella fase di presentazione delle liste e delle candidature non sussiste la possibilità di avvalersi degli strumenti di semplificazione documentale, poiché sul punto si sono espressi in maniera concorde sia la giurisprudenza che il Ministero dell'Interno, con circolare 11 aprile 2002 n. 32;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

Di approvare le "LINEE GUIDA PER I CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI" allegate, che risultano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di individuare nel Servizio "Sportello Comune" appartenente al Settore Servizi ai Cittadini, l'ufficio responsabile di cui all'art. 15 l.183/2011, demandando allo stesso il coordinamento di tutta l'attività inerente la decertificazione, ovvero i referenti di ogni servizio, le convenzioni anche per le banche dati di altri uffici e tutta la reportistica prevista per quando l'amministrazione del Comune di Spinea opera come amministrazione procedente;

Di demandare alla responsabile del Settore Servizi ai Cittadini la nomina del Responsabile dell'Ufficio Controllo Decertificazione e l'organizzazione dell'ufficio responsabile di cui all'art. 15 l.183/2011;

Di dare comunicazione del presente provvedimento ai Dirigenti ed ai Responsabili di Servizio

Di demandare alla Responsabile del Settore Comunicazione la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale del Comune di Spinea e la creazione all'interno del sito di una specifica sezione dedicata alla decertificazione, che verrà gestita autonomamente dal Responsabile Ufficio Controllo Decertificazione

Di dare atto che questa Amministrazione, in quanto titolare di banche dati accessibili per via telematica, è comunque tenuta a rispondere alle richieste di informazioni inoltrate ai sensi dell'art. 43 del dpr. 445/2000 e che si impegnerà, nei limiti delle risorse di bilancio, alla piena attivazione del sistema dell'anagrafe estesa /on line nonché di ogni eventuale altre convenzione stipulabile ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 82/2005,

Con successiva separata votazione unanime e palese:

LA GIUNTA COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

PARERE DI COMPETENZA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER L'EFFICIENTE, EFFICACE E TEMPESTIVA ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 72 DEL DPR 445/2000 COME MODIFICATO DALL'ART. 15 DELLA LEGGE 183/2011 E APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER I CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Il sottoscritto esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Piras
